

tibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti

prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

ART. 187-*quater*. — (*Sanzioni amministrative accessorie*). - 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai com-

petenti ordini professionali la temporanea-sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale.

ART. 187-*quinquies*. — (*Responsabilità dell'ente*). - 1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

ART. 187-*sexies*. — (*Confisca*). - 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

ART. 187-*septies*. — (*Procedura sanzionatoria*). - 1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della CONSOB. Avuto riguardo alla natura delle violazioni e degli interessi coinvolti, possono essere stabilite dalla CONSOB modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. La CONSOB, anche dietro richiesta degli interessati, può differire ovvero escludere, in tutto o in parte, la pubblicazione del provvedimento, quando da questa possa derivare grave pregiudizio alla integrità del mercato ovvero questa possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo può proporsi, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso in opposizione alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso deve essere notificato alla CONSOB e depositato

presso la cancelleria della corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme previste dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

7. Copia della sentenza è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello alla CONSOB ai fini della pubblicazione per estratto nel Bollettino di quest'ultima.

8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO IV

POTERI DELLA CONSOB

ART. 187-*octies*. — (*Poteri della CONSOB*). — 1. La CONSOB vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.

2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto.

3. La CONSOB può nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti:

a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione;

b) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il termine per la relativa comunicazione;

c) procedere ad audizione personale;

d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 187-*sexies*;

e) procedere ad ispezioni;

f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. La CONSOB può altresì:

a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;

b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;

e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1994.

5. I poteri di cui al comma 3, lettere *d*) e *f*), e al comma 4, lettera *b*), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione è necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere *b*) ed *e*), e al comma 4, lettera *c*), nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati, dai soggetti indicati nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto.

6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni delle norme del presente titolo, la CONSOB può in via cautelare ordinare di porre termine alle relative condotte.

7. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere *c*), *d*), *e*) e *f*), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

9. Quando si è proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera *d*), gli interessati possono proporre opposizione alla CONSOB.

10. Sull'opposizione la decisione è adottata con provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione.

11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto quando:

a) è deceduto l'autore della violazione;

b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito;

c) l'atto di contestazione degli addebiti non è notificato nei termini prescritti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria non è stata applicata entro il termine di due anni dall'accertamento della violazione.

12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la CONSOB può avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla CONSOB.

14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la CONSOB procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.

15. Quando l'autore della violazione esercita un'attività professionale, il provvedimento che infligge la sanzione è trasmesso al competente ordine professionale.

ART. 187-*nonies*. — (*Operazioni sospette*).
- 1. I soggetti abilitati, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le società di gestione del mercato devono segnalare senza indugio alla CONSOB le operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni di cui al presente titolo. La CONSOB stabilisce, con regolamento, le categorie di soggetti tenuti a tale obbligo, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette, nonché le modalità e i termini di tali segnalazioni.

CAPO V

RAPPORTI TRA PROCEDIMENTI

ART. 187-*decies*. — (*Rapporti con la magistratura*). - 1. Quando ha notizia di

uno dei reati previsti dal capo II il pubblico ministero ne informa senza ritardo il Presidente della CONSOB.

2. Il Presidente della CONSOB trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, capo III.

3. La CONSOB e l'autorità giudiziaria collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'accertamento delle violazioni di cui al presente titolo anche quando queste non costituiscono reato. A tale fine la CONSOB può utilizzare i documenti, i dati e le notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nei modi e con le forme previsti dall'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

ART. 187-undecies. — (*Facoltà della CONSOB nel procedimento penale*). - 1. Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185, la CONSOB esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

2. La CONSOB può costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrità del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell'offensività del fatto, delle qualità personali del colpevole e dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato.

ART. 187-duodecies. — (*Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione*). - 1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il procedimento di opposizione di cui all'articolo 187-septies non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento

penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione.

ART. 187-terdecies. — (*Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale*). - 1. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a carico del reo o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 195, la esazione della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte eccedente quella riscossa dall'Autorità amministrativa.

ART. 187-quaterdecies. — (*Procedure consultive*). - 1. La CONSOB definisce entro dodici mesi, con proprio regolamento, le modalità e i tempi delle procedure consultive da attivare, mediante costituzione di un Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori e dei prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati, in occasione delle modifiche regolamentari in materia di abusi di mercato e in altre materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali »;

b) nella parte V, titolo II, prima dell'articolo 188, è inserito il seguente:

« ART. 187-quinquiesdecies. — (*Tutela dell'attività di vigilanza della CONSOB*). - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro duecentomila »;

c) l'articolo 195 è sostituito dal seguente:

« ART. 195. — (*Procedura sanzionatoria*). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli adde-

biti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. La Banca d'Italia o la CONSOB, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autorità che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello all'Autorità che ha adottato il provvedimento ai fini della pubblicazione, per estratto, nel Bollettino di quest'ultima.

9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili ».

3. Dopo l'articolo 25-*quinquies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« ART. 25-*sexies*. — (*Abusi di mercato*). -

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-*bis*, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto ».

4. All'articolo 2637 del codice civile, le parole: « strumenti finanziari, quotati o non quotati, » sono sostituite dalle seguenti: « strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ».

5. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo le parole: « reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, » sono inserite le seguenti: « abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, ».

6. Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito. Per ogni altro effetto si applica l'articolo 2 del codice penale. L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pen-

denti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto, dispone la trasmissione degli atti alla CONSOB. Da tale momento decorre il termine di centottanta giorni per la notifica dell'atto di contestazione delle violazioni.

7. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dal presente articolo, il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni, è aumentato da 450 a 600 unità. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato è stabilita con apposita deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2. Gli oneri derivanti sono coperti secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato — abusi di mercato — e delle direttive della Commissione di attuazione, 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE).

Sopprimerlo.

8. 80. Russo Spena.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, dopo le parole: delle finanze aggiungere le seguenti: e il CICR.

8. 28. Agostini, Benvenuto, Gambini.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: comunicano fino alla fine del comma con le seguenti: informano il pubblico dei fatti che accadono nella loro sfera di attività e in quella delle società controllate, non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità dell'informazione del pubblico su tali fatti, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettere b) e b-bis).

8. 29. Agostini, Gambini.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, sopprimere il comma 3.

8. 45. Lettieri, Benvenuto.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 3, primo periodo, dopo le parole: informazioni privilegiate aggiungere le seguenti: di cui al comma 1, al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi.

8. 48. Giorgio Conte.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento.

8. 49. Giorgio Conte.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: , nelle ipotesi fino alla fine del comma con le seguenti: di cui al comma 1, al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La CONSOB individua con regolamento un elenco non esaustivo di circostanze cui possono riferirsi gli interessi legittimi di cui al primo periodo, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE. La CONSOB, con regolamento, può stabilire che l'emittente informi senza indugio la stessa autorità della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate.

8. 81. Agostini, Benvenuto, Gambini, Lettieri.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Si applicano le disposizioni del comma 6.

8. 30. Gambini, Agostini, Benvenuto.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: La CONSOB fino a: può individuare con le seguenti: L'emittente informa senza indugio della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate la CONSOB che, qualora sussistano giustificati motivi per tale ritardo, tempestivamente individua.

8. 85. Gambini.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: La CONSOB fino a: può individuare con le seguenti: L'emittente informa senza indugio la CONSOB della

decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate; la CONSOB individua.

8. 5. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: e può individuare fino alla fine del comma.

8. 51. Giorgio Conte.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: in un emittente quotato fino a: prospettive future dell'emittente quotato con le seguenti: e i dirigenti di un emittente quotato, che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di tale emittente, che abbiano accesso a informazioni privilegiate così come definite all'articolo 181.

8. 86. Gambini.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: nonché fino a: quotato, con le seguenti: o detenga comunque il controllo dell'emittente quotato.

8. 31. Benvenuto, Agostini, Gambini.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 7, primo periodo, sopprimere le seguenti: e al pubblico.

8. 52. Giorgio Conte.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 7, ultimo periodo, sopprimere le parole da: nonché i casi in cui detti obblighi si applicano fino alla fine del comma.

8. 53. Giorgio Conte.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 8, dopo le parole: producono o diffondono aggiungere le seguenti:, in maniera implicita o esplicita,

8. 6. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 8, sostituire le parole da: presentare l'informazione in modo corretto e comunicare con le seguenti: dichiarare, sotto la propria responsabilità, che l'informazione è presentata in modo corretto e.

8. 87. Gambini.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 11, dopo le parole: Le istituzioni aggiungere le seguenti: pubbliche o private.

8. 7. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 1, lettera f), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: Conseguentemente, l'organico è integrato con persone di esperienza e professionalità adeguate alle competenze necessarie per l'esercizio di tali poteri.

8. 74. Gambini.

Al comma 1, lettera g), capoverso ART. 115-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e i soggetti in rapporto di controllo con essi.

8. 55. Giorgio Conte.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

8. 9. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) all'articolo 116, comma 1, le parole: « 114 e 115 » sono sostituite dalle seguenti: « 114, 115 e 115-bis ».

8. 8. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: del comma 7 con le seguenti: dei commi da 7 al 12.

8. 56. Giorgio Conte.

Al comma 1, lettera i), capoverso, sostituire le parole da: società con azioni quotate fino alla fine della lettera con le seguenti: parte di società con azioni quotate, così come l'acquisto di qualsiasi strumento finanziario quotato emesso dallo stesso acquirente, devono essere effettuati per il tramite di offerta pubblica d'acquisto o di scambio, ovvero sul mercato e secondo modalità stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento, al fine di assicurare la parità di trattamento tra azionisti o titolari dello strumento finanziario acquistato.

Conseguentemente, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 132, rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: e di propri strumenti finanziari.

8. 98. Benvenuto, Agostini, Gambini.

Al comma 1, lettera l), capoverso ART. 170-bis, sostituire le parole da: fino a due anni fino alla fine del capoverso con le seguenti: da uno a tre anni e con la multa da euro centomila a euro quattrocentomila.

8. 43. Lettieri, Benvenuto.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 180, comma 1, lettera a), dopo le parole: altro Paese dell'Unione Europea, aggiungere le seguenti: ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116,

8. 10. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 180, comma 1, lettera c), sostituire le parole: di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e con le seguenti: che si riscontrano in altri primari mercati finanziari,

8. 89. Gambini.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 181, comma 1, sopprimere le parole: direttamente o indirettamente:

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) al comma 2, sopprimere le parole: direttamente o indirettamente;

b) al comma 3, lettera a), sostituire le parole: ad un complesso di circostanze con le seguenti: ad una circostanza;

c) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: possibile effetto del complesso di con le seguenti: probabile effetto delle;

d) al comma 4, sopprimere la parola: presumibilmente;

e) al comma 5, sopprimere le parole: direttamente o indirettamente.

8. 27. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 181, comma 1, sopprimere le parole: direttamente o indirettamente:

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) al comma 2, sopprimere le parole: direttamente o indirettamente;

b) al comma 3, lettera a), sostituire le parole: ad un complesso di circostanze con le seguenti: ad una circostanza;

c) al comma 3, lettera b), sostituire la parola: possibile con la seguente: probabile;

d) al comma 4, sopprimere la parola: presumibilmente.

8. 11. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 181, comma 2, sostituire le parole da: che i partecipanti ai mercati fino alla fine del comma, con le seguenti: che possa, in quanto tale, condizionare l'andamento dello specifico mercato.

8. 90. Gambini.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 181, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Un'informazione è di carattere preciso se è relativa ad eventi o a decisioni di gestione, non rese pubbliche, che possono incidere sull'evoluzione o sulle prospettive future di un'emittente quotata o sulle quotazioni di strumenti finanziari.

8. 91. Gambini.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 182, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ovvero diffusi tra il pubblico italiano ai sensi dell'articolo 116.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116.

8. 12. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 183, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: proprie effettuate fino a: azioni proprie con le seguenti: , obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate.

***8. 2.** Gastaldi.

(Approvato)

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 183, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: proprie effettuate fino a: azioni proprie con le seguenti: , obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate.

***8. 24.** Buemi, Martella.

(Approvato)

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 184, comma 1, alinea, sostituire le parole: da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila con le seguenti: da tre a otto anni e con la multa da euro duecentomila.

8. 38. Lettieri.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 184, comma 1, lettera a), dopo la parola: vende aggiungere le seguenti: , o cerca di acquistare o vendere.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 5. La sanzione prevista dal comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti descritti. »;

sostituire il capoverso ART. 185 con il seguente:

« ART. 185. (Manipolazione del mercato).
– 1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque pone in essere:

a) operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni o ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni o ordini di compravendita che utilizzano artifici o ogni altro tipo di inganno o espediente.

2. Con la sanzione di cui al comma 1 è punito, altresì, chiunque tramite mezzi di informazione, compreso Internet, o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

3. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti tragano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

4. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo ».

al capoverso ART. 186, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 2. La condanna per i delitti di cui agli articoli 184 e 185 importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

3. La Consob, tenuto conto della gravità della violazione, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale. »;

sostituire il capoverso ART. 187 con i seguenti:

« ART. 187. (Confisca). — 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di cui all'articolo 184 e all'articolo 185 è sempre ordinata la confisca dei mezzi, anche finanziari, utilizzati per commettere il reato e dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che essi appartengano a persona estranea al reato.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente ».

« ART. 187-bis.- (Responsabilità dell'ente). — 1. All'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunta la seguente lettera:

“u) per i delitti di cui agli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote” »

sopprimere le parole: CAPO III SANZIONI AMMINISTRATIVE

sopprimere i capoversi da: ART. 187-bis fino a: ART. 187-septies;

8. 102. Benvenuto, Gambini, Agostini.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 184, comma 1, lettera a), sostituire le parole: direttamente o indirettamente con le seguenti: anche per interposta persona.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole utilizzando le con le seguenti: avvalendosi delle.

8. 32. Gambini, Benvenuto, Agostini.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 184, comma 3, sopprimere le parole: il prodotto o.

8. 33. Agostini, Gambini, Benvenuto.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 184, comma 3, sostituire le parole: la rilevante offensività del fatto con le seguenti: la gravità del fatto.

8. 92. Gambini.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 185, comma 1, sostituire la parola: sensibile con la seguente: artificiosa.

8. 34. Agostini, Gambini, Benvenuto.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 185, comma 1, sostituire la parola: ventimila con la seguente: duecentomila.

8. 46. Lettieri, Benvenuto.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 186, comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.

8. 44. Lettieri, Benvenuto.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187, comma 1, sostituire le parole: è disposta con le seguenti: può essere disposta.

8. 58. Giorgio Conte.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato con le seguenti: Salvo che il fatto costituisca reato.

8. 35. Gambini, Benvenuto, Agostini.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-bis, comma 1, alinea, sostituire la parola: ventimila con la seguente: duecentomila.

8. 42. Lettieri, Benvenuto

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: acquista, vende aggiungere le seguenti: , cerca di acquistare o vendere.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 6.

***8. 59.** Giorgio Conte.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: acquista, vende aggiungere le seguenti: , cerca di acquistare o vendere.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 6.

***8. 72.** Benvenuto, Agostini, Gambini, Lettieri.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-ter, comma 1, sostituire le parole: Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato con le seguenti: Salvo che il fatto costituisca reato.

8. 37. Gambini, Benvenuto, Agostini.

Al comma 2, lettera a), ART. 187-ter, comma 1, sostituire le parole: Internet o ogni altro con le seguenti: Internet, o ogni altro.

8. 73. Benvenuto, Agostini, Gambini.

Al comma 2, lettera a), ART. 187-ter, comma 2, dopo le parole: soggetti traggano aggiungere le seguenti: o facciano scientemente trarre da altri.

8. 13. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-quater, comma 2, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: un anno.

8. 40. Lettieri, Benvenuto.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso ART. 187-quinquies.

8. 25. Buemi, Martella.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-octies, comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994.

8. 39. Lettieri, Pinza, Benvenuto, Santagata, Stradiotto, Giachetti.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-octies, comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: lettere d) e f) fino a: comma 4, lettera c) con le seguenti: lettere b), d) ed e), e al comma 4, lettere b) e c), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.

8. 99. Agostini, Benvenuto, Gambini.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-octies, sopprimere il comma 11.

8. 21. Grandi.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-octies, comma 11, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , sempre che il dante causa sia risultato anch'egli estraneo all'illecito.

8. 41. Lettieri, Benvenuto.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-octies, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. La CONSOB, nell'esercizio del potere di cui al comma 3, lettera e), può avvalersi del personale della Banca d'Italia; le forme e le modalità di impiego sono determinate mediante apposito accordo fra le due autorità, tenendo conto delle rispettive esigenze organizzative. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13, relative al segreto d'ufficio.

8. 84. Lettieri.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-octies, comma 14, secondo periodo, dopo la parola: esazione aggiungere le seguenti: anche forzata.

8. 22. Grandi.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-nonies, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione

pecuniaria prevista rispettivamente dall'articolo 187-bis, quando il fatto si riferisce ad operazioni sospette di abuso di informazioni privilegiate, e dall'articolo 187-ter, quando il fatto si riferisce ad operazioni sospette di manipolazione del mercato.

8. 15. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-undecies, comma 2, sostituire le parole: dell'offensività del fatto con le seguenti: della gravità del fatto.

8. 93. Gambini.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-duodecies, comma 1, sostituire la parola: 187-septies con la seguente: 195.

8. 16. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso, ART. 187-quaterdecies con il seguente:

ART. 187-quaterdecies (Comitato consultivo). 1. La CONSOB costituisce presso di sé un Comitato consultivo, in relazione alle eventuali proposte di modifiche alla normativa in materia di abuso di informazioni privilegiate, di manipolazione del mercato e degli altri aspetti di cui alla presente legge, composto da rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei prestatori dei servizi finanziari e degli emittenti. Il Comitato è presieduto dalla CONSOB che ne definisce, con regolamento, le modalità di funzionamento.

8. 17. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso, ART. 187-quaterdecies, con il seguente:

ART. 187-quaterdecies (Comitato consultivo). 1. La CONSOB costituisce presso di sé un Comitato consultivo, in relazione alle eventuali proposte di modifiche alla normativa di cui alla presente legge ed a quella regolamentare, composto da rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei prestatori dei servizi finanziari e degli emittenti. Il Comitato è presieduto dalla CONSOB, che ne definisce, con regolamento, le modalità di funzionamento.

8. 18. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 3, capoverso ART. 25-sexies, comma 1, sostituire la parola: quattrocento con la seguente: settecento.

8. 47. Lettieri, Benvenuto.

Al comma 6, sopprimere i primi due periodi.

8. 26. Benvenuto, Gambini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito dal comma 2, lettera c), del presente articolo, si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati con lettere di contestazione inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del citato articolo 195 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge abrogate continuano ad essere applicate ai procedimenti sanzionatori avviati prima della suddetta data.

***8. 23.** (Testo modificato nel corso della seduta) Benvenuto, Lettieri.

(Approvato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito dal comma 2, lettera c), del presente articolo, si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati con lettere di contestazione inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del citato articolo 195 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge abrogate continuano ad essere applicate ai procedimenti sanzionatori avviati prima della suddetta data.

***8. 111.** (Testo modificato nel corso della seduta) La Commissione.

(Approvato)

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

8. 4. Ruta.

Al comma 7, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nella prima applicazione della norma sull'aumento complessivo dell'organico, la CONSOB, in via di deroga e con la stessa delibera che ne stabilisce la ripartizione, può disporre che, fino al numero massimo di dieci, i posti disponibili a seguito dell'aumento medesimo possono essere conferiti, per ragioni di urgenza inerenti a non differibili esigenze di servizio e con riserva di successiva conferma, mediante nomina per chiamata diretta di persone idonee all'immediato svolgimento di una o più attività della Commissione.

8. 115. Filippo Mancuso.

Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'articolo 31 del testo unico di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. È istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un

organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovuti dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della CONSOB ai sensi del comma 6, e sotto la vigilanza della medesima »;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: « indette dalla CONSOB » sono soppresse;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;

b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;

c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;

d) alle cause di incompatibilità relative all'iscrizione all'albo di cui al comma 4;

e) alle sanzioni e ai provvedimenti cautelari disciplinati dagli articoli 55 e 196;

f) all'esame, da parte della CONSOB medesima, dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);

g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;

h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta;

i) all'attività dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della CONSOB medesima.

8. 19. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al comma 1, le parole: « può avvalersi » sono sostituite dalle seguenti: « si avvale ».

8. 20. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, il primo comma è sostituito dal seguente:

« 1. È istituita con sede in Roma la CONSOB. La Commissione ha in Milano la sede della Direzione generale ».

8. 97. Sergio Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. È istituito il Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati dalle Associazioni dei soggetti vigilati in proporzione ai contributi dagli stessi versati. I membri del Collegio dei revisori devono avere le stesse caratteristiche dei commissari e non devono far parte di organi sociali di soggetti vigilati. Essi durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta. Il controllo del Collegio dei revisori della CONSOB concerne l'efficienza e la correttezza della ge-